



Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Gestione Tributi

Approvazione dello schema di dati da inviare per via telematica per l'assolvimento degli adempimenti ai fini IVA da parte dei soggetti di cui all'art. 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed individuazione dell'Ufficio competente.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. *Approvazione dello schema di dati concernente la dichiarazione di identificazione ai fini IVA, di variazione e di cessazione attività.*

1.1. I soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, non identificati ai fini IVA in ambito comunitario, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici nei confronti di committenti comunitari non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono avvalersi del regime speciale previsto dall'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, introdotto dal D.Lgs.1 agosto 2003, n. 273. A tal fine i predetti soggetti richiedono all'Ufficio competente di cui al punto 3 l'identificazione nel territorio dello Stato inviando per via telematica i dati di cui all'Allegato A del presente provvedimento, secondo lo schema e le relative istruzioni disponibili nel sito Internet www.e-services.agenziaentrate.it.

1.2. Le variazioni dei dati contenuti nella dichiarazione di identificazione di cui al punto 1.1, nonché la cessazione dell'attività, qualora il soggetto precedentemente identificato non intenda più avvalersi del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies ovvero non sia più in possesso dei requisiti richiesti dal predetto regime, sono comunicate al medesimo Ufficio per via telematica, utilizzando il sito Internet di cui al punto 1.1, secondo le istruzioni ivi fornite.

2. Approvazione dello schema di dati concernente la dichiarazione trimestrale riepilogativa delle operazioni effettuate.

2.1. I soggetti di cui al punto 1.1, al fine di assolvere l'adempimento previsto dal comma 6 dell'art.74-quinquies, presentano per via telematica, anche in mancanza di operazioni, all'Ufficio competente di cui al punto 3, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento, una dichiarazione compilata sulla base dello schema e delle relative istruzioni disponibili nel sito Internet di cui al punto 1.1, comunicando i dati di cui all'Allegato B al presente provvedimento.

3. Individuazione dell'Ufficio competente

3. 1. E' attribuita al Centro operativo di Pescara la competenza a gestire i rapporti in materia di imposta sul valore aggiunto con i soggetti identificati ai sensi dell'art. 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Motivazioni:

Il decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 273, emanato in attuazione della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002), nel recepire la direttiva comunitaria n. 2002/38/CE del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la VI direttiva IVA n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'articolo 74-quinquies.

Le nuove disposizioni previste dall'art. 74-quinquies disciplinano un regime speciale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto riservato ai soggetti che:

- sono domiciliati o residenti fuori della Comunità europea;
- non sono "identificati in ambito comunitario", cioè non sono soggetti passivi di imposta ai fini IVA all'interno della Comunità;
- erogano servizi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta (privati consumatori) domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro della Comunità.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 74-quinquies prevede, per i soggetti non comunitari che intendano avvalersi del predetto regime, la presentazione, per via telematica, di una apposita dichiarazione di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, di variazione dei dati precedentemente comunicati ovvero di cessazione dell'attività.

Inoltre, il comma 6 del medesimo articolo, al fine di determinare l'imposta sul valore aggiunto dovuta per ciascun trimestre solare, prevede la presentazione, sempre per via telematica, di

una apposita dichiarazione riepilogativa delle prestazioni di servizi effettuate in ciascun trimestre solare tramite mezzi elettronici.

Il presente provvedimento, nel dare attuazione alle disposizioni previste dai commi 1 e 8 dell'art. 74-quinquies e dal comma 2, dell'art. 1, del decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 273 , approva lo schema di dati per la presentazione della dichiarazione di identificazione e di variazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei predetti soggetti non comunitari nonché della dichiarazione trimestrale riepilogativa delle operazioni effettuate dai medesimi soggetti.

Individua altresì nel Centro operativo di Pescara, struttura che già cura diversi rapporti con soggetti non residenti anche in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Ufficio competente a gestire tutti i rapporti con i soggetti che si avvalgono del predetto regime speciale.

I dati contenuti negli allegati al presente provvedimento, unitamente all'intero processo di registrazione ai fini IVA dei soggetti interessati ed ai conseguenti adempimenti dichiarativi, sono disponibili sul sito www.e-services.agenziaentrate.it, appositamente istituito per l'esclusivo assolvimento via internet dei predetti adempimenti riservati a tale particolare categoria di soggetti.

Tali dati sono conformi a quanto concordato in sede di confronto tra gli Stati membri della Comunità europea.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Legge 3 febbraio 2003, n. 14: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);

Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari;

Direttiva n. 2002/38/CE del 7 maggio 2002, modificativa della direttiva n. 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;

Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 273, pubblicato nella G.U. n. 230 del 3 ottobre 2003 : Attuazione della direttiva 2002/38/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE , in materia di regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 Ottobre 2003

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Raffaele Ferrara

I dati contenuti nello schema disponibile nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate denominato www.e-services.agenziaentrate.it concernente la dichiarazione di identificazione dei soggetti passivi non comunitari e di variazione dati sono i seguenti:

1) per le imprese individuali:

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e se esistente la ditta;

2) per le società:

- la denominazione, ovvero la ragione sociale;

3) l'indirizzo dove si esercita l'attività, ovvero l'indirizzo postale dove si intende ricevere eventuali comunicazioni;

4) gli indirizzi elettronici: indirizzi di posta elettronica (e-mail) e siti web;

5) il codice identificativo fiscale eventualmente attribuito nel proprio Stato;

6) la dichiarazione di non essere già identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno della Comunità;

7) nominativo del referente: nome, cognome e indirizzo di posta elettronica del soggetto a cui l'Agenzia delle entrate può rivolgersi per richiedere informazioni o inviare eventuali comunicazioni (dato facoltativo).

I dati contenuti nello schema disponibile nel sito Internet dell’Agenzia delle entrate denominato www.e-services.agenziaentrate.it concernente la dichiarazione trimestrale sono i seguenti:

- 1) il numero di identificazione attribuito al soggetto non comunitario;
- 2) l’anno solare e il trimestre di riferimento;
- 3) l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi elettronici effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di consumo;
- 4) le aliquote ordinarie applicabili in relazione allo Stato membro di consumo;
- 5) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di cui al punto 3 effettuate in ciascuno Stato membro di consumo;
- 6) l’importo totale dell’imposta dovuta.